



Assegni ad personam

L'assegno ad personam è un elemento della retribuzione che può essere concesso al singolo dipendente in aggiunta al minimo contrattuale, in modo da garantirgli un trattamento economico più favorevole rispetto alle tabelle economiche previste dal CCNL.

La caratteristica fondamentale di tale elemento retributivo, di norma, è quella di poter essere assorbito da eventuali successivi incrementi della paga base.

Per evitare che ciò accada è necessario che l'assegno ad personam sia dichiarato, per iscritto, NON assorbibile al momento della sua concessione.

In pratica

Ipotizziamo che al dipendente sia corrisposto un assegno ad personam e che, successivamente, intervenga un aumento contrattuale della retribuzione.

Le soluzioni possibili sono due.

ESEMPIO

Dipendente di 3° AREA – IV° livello

Condizione prima dell'aumento della paga base:

Stipendio = 2.160,99 euro

ad personam = 100,00 euro

totale 2.260,99 euro

Dopo l'aumento della paga base di euro 41,24 si determinano le seguenti situazioni:

SOLUZIONE ☹

Se non è stata stabilita per iscritto la non assorbibilità dell'assegno ad personam:

stipendio + aumento paga base 2.202,10 euro

ad personam 58,76 euro

totale 2.260,76 euro

La nuova misura dell'assegno ad personam si è ridotta ed è determinata dalla differenza tra il suo precedente importo e l'incremento dello stipendio.

SOLUZIONE ☺

Se è stata stabilita per iscritto la non assorbibilità dell'assegno ad personam:

stipendio + aumento paga base 2.202,23 euro

ad personam 100,00 euro

totale 2.302,23 euro

In sintesi

Soltanto nella seconda ipotesi, c'è stato un effettivo incremento della retribuzione complessiva del dipendente.

Milano, 5 gennaio 2012